



# *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi*

*Direzione Generale dei Magistrati*

## **Ai Signori**

**Segretario generale della Presidenza della Repubblica  
Segretario generale della Corte costituzionale  
Segretario generale del Consiglio Superiore della  
Magistratura**

**Primo Presidente della Corte Suprema di cassazione  
Procuratore Generale presso la Corte di cassazione  
Presidente del Tribunale Superiore delle Acqua Pubbliche  
Procuratore Nazionale Antimafia  
Presidenti delle Corti di appello  
Procuratori Generali presso le Corti di appello  
Presidenti dei tribunali di sorveglianza  
Presidenti dei tribunali  
Procuratori della Repubblica presso i tribunali  
Presidenti dei tribunali per i minorenni  
Procuratori della Repubblica presso i tribunali per i  
minorenni**

## **Ai Signori**

**Capo di Gabinetto dell'on.le Ministro  
Capo dell'Ispettorato generale  
Capo dell'Ufficio legislativo  
Capo Ufficio per il coordinamento dell'attività  
internazionale  
Capi delle segreterie del V. Ministro e del Sottosegretario di  
Stato  
Capo Dipartimento per gli affari di giustizia  
Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del  
personale e dei servizi  
Capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  
Capo Dipartimento della giustizia minorile**



**Oggetto:** massimale contributivo ex art. 2, comma 18, legge n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico. Rilevazione posizioni contributive.

L'art. 2, comma 18 della L. n. 335/1995 di riforma del sistema pensionistico prevede che *“per i lavoratori, privi di anzianità contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'art. 1, è stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile”* sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data di prima assunzione, determinato annualmente dall'INPS sulla base della rivalutazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati come calcolato dall'ISTAT.

La circolare INPS n. 177 del 7 settembre 1996 chiarisce che *“per lavoratori privi di anzianità contributiva si intendono coloro che si iscrivono alle predette gestioni pensionistiche con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 e non vantino alcuna anzianità contributiva maturata a tale data in gestioni pensionistiche obbligatorie”*. Solo nei confronti di questi ultimi potrà trovare applicazione il c.d. massimale contributivo. Pertanto, il raggiungimento di un livello retributivo esorbitante il massimale contributivo annuo determinerà la necessità di acquisire dallo stesso lavoratore una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di periodi utili o, comunque, utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva precedenti al 1 gennaio 1996. In caso affermativo, e cioè in ipotesi di documentata pregressa contribuzione, dovrà sottoporsi a contribuzione pensionistica l'intera retribuzione, senza cioè applicare il massimale contributivo.

Ancora, la circolare INPS n. 42 del 17 marzo 2009 prevede che i lavoratori assunti successivamente al 31.12.1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996, non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede INPS territorialmente competente. Di contro, non modificano lo status di “nuovo iscritto”, i riscatti dei periodi dei corsi di studi universitari richiesti da soggetti “inoccupati” ai sensi dell'art. 1, comma 77, L. 247/77 e dei rapporti co.co.co. previsti dall'art. 51, comma 2, L. 488/1999 svolti prima dell'obbligo alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 335/1995.

La circolare INPS n. 25 del 4.2.2015 ha altresì precisato che nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi o contemporanei, le retribuzioni percepite in costanza dei diversi rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il dipendente è, quindi, tenuto ad esibire ai datori di lavoro successivi al primo la certificazione CUD rilasciata dal precedente datore di lavoro ovvero presentare una dichiarazione sostitutiva.

Quanto sopra illustrato costituisce il substrato normativo e lo stato della esegesi operata dall'ente pubblico previdenziale in *subiecta materia*.

Sono pervenute a questa Amministrazione numerose richieste di ripetizione e diffida, inoltrate da magistrati nominati con DD.MM. successivi al

31.12.1995, i quali, in estrema sintesi, lamentando di aver subito ad opera delle RTS di rispettiva competenza un indebito prelievo di quota parte della retribuzione, sottoposta a contribuzione pensionistica oltre il massimale annuo di cui all'art. 2, comma 18, L. cit., richiedono la restituzione del *quantum* indebitamente trattenuto, maggiorato degli interessi al tasso legale, nel contempo diffidando l'INPS, il MEF e l'Amministrazione ad astenersi nel futuro dall'applicare ulteriormente detto prelievo.

La D.G. Magistrati, in un'ottica di salvaguardia delle posizioni soggettive degli interessati, ha prontamente investito della questione l'INPS e la Direzione Generale del Bilancio e della Contabilità, la quale ultima, anche a seguito di interlocuzioni con gli uffici competenti del MEF, con nota del 22.10.2015 prot. n. 8729, ha rappresentato che le contestazioni relative alla applicabilità della normativa sul massimale contributivo di cui trattasi – e laddove esistenti posto che diverse RTS hanno già provveduto ad adeguare il sistema del prelievo dei contributi alla normativa - potranno, se del caso, trovare accoglimento solo nell'ipotesi in cui, laddove il livello retributivo sopravanzi il massimale annualmente stabilito, risulti essere stata trasmessa dal dipendente dichiarazione attestante l'inesistenza di periodi utili od utilizzabili ai fini dell'anzianità contributiva pregressa al 1 gennaio 1996.

In considerazione di quanto sopra esposto, valorizzato il parere espresso dalla DG Bilancio e Contabilità, ai fini di una corretta applicazione delle richiamate disposizioni normative, sussiste l'urgente necessità di procedere ad una generale ricognizione delle posizioni, riferite ai magistrati assunti successivamente al 31.12.1995, assoggettabili o non al suddetto massimale contributivo, secondo le indicazioni e con le esclusioni previste dalle menzionate circolari esplicative.

Affinché detta verifica possa aver corso occorre che i magistrati assunti successivamente al 31.12.1995 trasmettano, entro la data del 30.12.2015, dichiarazione sostitutiva, da depositarsi presso le segreterie dei capi degli uffici giudiziari ove prestano servizio, redatta compilando l'allegato facsimile, attestante il possesso di anzianità contributiva pregressa alla data suddetta, secondo le indicazioni e tenendo conto delle esclusioni previste dalla menzionata normativa e dalle circolari esplicative emanate dall'INPS.

*Detta modalità di trasmissione della dichiarazione di esistenza di anzianità contributiva pregressa appare preferibile alla contraria opzione di redazione ed invio della dichiarazione negativa, posto che è stimabile una maggiore consistenza numerica di magistrati privi di contribuzione pregressa alla data di assunzione in servizio, sì che appare più agevole e rapido operare la raccolta dei dati sulle segnalazioni positive, salvo, poi, scomputare, per esclusione, i nominativi dei magistrati autori delle autocertificazioni dagli elenchi dei colleghi nominati successivamente al 31.12.1995.*

Si invitano i magistrati a verificare con particolare attenzione – anche avvalendosi se del caso delle strutture territoriali INPS o dei patronati o di altre forme di supporto – la valenza e la natura degli eventuali periodi contributivi pregressi utili ai fini dell'applicazione o meno del massimale.

Le autocertificazioni in questione saranno quindi inoltrate ai Capi di Corte e delle Procure Generali di appartenenza dei singoli uffici giudiziari ai fini


della successiva trasmissione a questa Amministrazione (dgmagistrati.dog@giustiziacert.it), corredata dagli elenchi redatti, per ciascuna Corte di appello o Procura generale, su formato *excel* con i seguenti campi in ordine di successione: A) nome cognome; B) DM di nomina; C) Ufficio giudiziario di appartenenza; D) Numero partita stipendiale; E) Ufficio Responsabile pagamento (gli ultimi due requisiti come risultanti dalla dichiarazione sostitutiva del magistrato).

Con riguardo alle posizioni dei magistrati in servizio presso l'Amministrazione centrale, la Corte di cassazione, la Procura generale della Corte di cassazione, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e la D.N.A., le operazioni di raccolta dei dati saranno condotte dal Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, presso il quale le suddette autocertificazioni dovranno pervenire entro il medesimo termine sopra indicato (indirizzo dgmagistrati.dog@giustiziacert.it).

I dati di anzianità contributiva pregressa acquisiti dal Ministero della Giustizia verranno, infine, trasmessi, previa verifica con la D.G. Bilancio, alla Ragioneria Centrale dello Stato, unitamente agli elenchi dei magistrati entrati in servizio successivamente al 31.12.1995, epurati dei nominativi per i quali risultano acquisite autocertificazioni, *salva ed impregiudicata ogni verifica, demandata agli organi tecnici competenti, in ordine alla idoneità delle indicazioni contenute nelle autocertificazioni stesse ad operare quale condizione ostativa all'applicazione del massimale contributivo. Ciò al fine di rendere possibile, nei casi previsti dalla legge, l'interruzione del prelievo contributivo oltre la soglia del massimale laddove ancora in corso.*

Con riferimento, poi, ai magistrati che verranno assunti a partire dall'anno 2016, laddove in ipotesi vi siano posizioni interessate all'esclusione dal massimale, sarà cura dell'ufficio giudiziario di appartenenza provvedere, all'atto dell'apertura della partita stipendiale, ad acquisire direttamente la dichiarazione sostitutiva del magistrato da inoltrarsi alla RTS di appartenenza.

IL DIRETTORE GENERALE  
Giovanni Ariolli



Allegato:  
*fac simile dichiarazione sostitutiva*



.....  
.....  
Eventuali comunicazioni saranno ricevute al seguente indirizzo di posta elettronica:.....

Autorizza il Ministero della Giustizia – Direzione Generale dei Magistrati, nonché gli uffici giudiziari che ricevono la domanda e quelli superiori che la inviano al Ministero, al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Data,

Firma (3)

Allega:

(1) Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione della normativa sul massimale contributivo

(2) Questa Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 al controllo, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

(3) Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la presente dichiarazione è valida se sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata o spedita unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore